

# **PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

*ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023*

REVISIONE	DATA REVISIONE	NOTE
00 – Prima emissione	07/02/2024	

---

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>SCOPO</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>I DESTINATARI DEL REGOLAMENTO</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE/divulgazione/denuncia</b>	<b>6</b>
	6.1 Condotte illecite rilevanti ex del d.lgs. 231 o violazioni del mog .....	7
	6.2 Cosa non può essere segnalato, divulgato pubblicamente o denunciato.....	7
	6.3 Segnalazioni/divulgazioni/denunce ricevibili – contesto lavorativo .....	7
	6.4 Elementi e caratteristiche delle informazioni sulle violazioni.....	8
	6.5 Segnalazioni anonime .....	8
<b>7</b>	<b>I CANALI DI SEGNALAZIONE</b>	<b>9</b>
	7.1 IL CANALE INTERNO .....	9
	7.1.1 Il canale interno – forma scritta .....	9
	7.1.2 Il canale interno – forma orale.....	10
	7.1.3 Gestione delle segnalazioni interne a cura del Responsabile della Gestione delle Segnalazioni .....	10
	7.1.4 Modalità di gestione della segnalazione a cura dell’RGS .....	10
	7.1.5 Istruzioni per le segnalazioni.....	11
	7.2 Canale di segnalazione esterna - anac .....	12
	7.2.1 Modalità di segnalazione esterna .....	12
	7.2.2 Attività svolta dall’anac.....	12
	7.2.3. Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’anac e linee guida .....	13
	7.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE .....	14
	7.3.1 Condizioni per la divulgazione pubblica .....	14
	7.4 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni INTERNE ED ESTERNE .....	14
	7.5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA – ART. 12 , D.LGS. 24/2023 .....	14
<b>8</b>	<b>TUTELE</b>	<b>16</b>
	8.1 Condizioni per la protezione .....	16
	8.2 PERDITA DELLE TUTELE .....	16
	8.3 DIVIETO DI RITORSIONE .....	16
	8.3.1 Protezione dalle ritorsioni.....	17
	8.3.2 Inversione dell’onere probatorio .....	18
	8.4 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ .....	18

8.5 MISURE DI SOSTEGNO .....	18
8.6 RINUNCE E TRANSIZIONI.....	19

## 1 PREMESSA

---

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche: “**D.Lgs. n. 24/2023**” o “**Decreto**”) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni concernenti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. *Whistleblowing*).

La normativa introduce rilevanti novità in materia di *Whistleblowing* e, per quanto qui rileva e interessa, richiede alle organizzazioni aziendali già dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo - ex D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 - di adeguare al nuovo dettato normativo le proprie procedure di segnalazione, garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sull’art. 6 del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche “**D.Lgs. n. 231/2001**”) con riferimento alla disciplina del *Whistleblowing*, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo espressamente che i Modelli Organizzativi devono prevedere “*ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare*”.

**COF LANZO HOSPITAL S.P.A.** (di seguito, anche “**COF**” o la “**Società**”), anche prima dell’entrata in vigore del Decreto, si è dotato di un sistema volto a promuovere e regolamentare una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di Corporate Governance, garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti e collaboratori si sentano liberi di segnalare eventuali comportamenti illeciti.

Il presente documento (la “**Procedura Whistleblowing**” o la “**Procedura**”) ha lo scopo di implementare, pertanto, all’interno di COF il sistema di segnalazioni di irregolarità occorse nell’ambito dell’attività svolta dalla stessa di cui le persone, che intrattengono un rapporto di lavoro, anche occasionale, con la Società, siano venute a conoscenza. In particolare, la presente Procedura recepisce quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e disciplina un sistema di segnalazione rilevante anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

La Procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alle disposizioni applicabili di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la Procedura è stata redatta tenendo anche conto di quanto previsto dal:

- Codice Etico di COF LANZO HOSPITAL S.P.A., nella versione pro tempore vigente;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, adottato da COF LANZO HOSPITAL S.P.A. nella versione protempore vigente.

Alla luce di quanto sopra premesso, con la presente Procedura Whistleblowing, la Società intende illustrare gli strumenti che possono essere utilizzati, nell’ambito del contesto aziendale, per la segnalazione di comportamenti illeciti.

## 2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

---

L’istituto del *Whistleblowing* è riconosciuto come uno strumento efficace di segnalazione di violazioni del diritto dell’Unione e/o di normative nazionali per il tramite di coloro che si trovano in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all’interno della Società. Affinché tale istituto operi efficacemente è, però, necessario assicurare ai soggetti segnalanti (c.d. *Whistleblowers*) una protezione adeguata ed efficace da possibili ritorsioni ed evitare, quindi, che venga omessa la

segnalazione di un illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'obbligo della presenza di un sistema di *Whistleblowing* e, quindi, di dedicati canali di segnalazione era, in origine e nel settore privato, previsto solo per le organizzazioni aziendali dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001 e modificato, poi, dalla L. 179/2017. Il sistema, già previsto per tali realtà, deve oggi adeguarsi alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, estendendone l'ambito di applicazione.

La normativa prevede una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower* in modo tale che quest'ultimo sia maggiormente incentivato all'effettuazione delle segnalazioni.

COF LANZO HOSPITAL S.P.A. ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

### **3 SCOPO**

---

La procedura, in applicazione delle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023, è indirizzata a coloro che vogliono effettuare la segnalazione e si propone di:

- identificare i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali interni ed esterni attraverso cui è possibile effettuare le segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- informare il segnalante circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.;
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

### **4 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

---

Il D.Lgs. 24/2023 comprende, tra gli altri, nel suo ambito di applicazione i soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano il relativo modello di organizzazione e gestione.

COF LANZO HOSPITAL S.P.A. rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della nuova normativa per il solo fatto di essere dotata di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.

### **5 I DESTINATARI DEL REGOLAMENTO**

---

La presente Procedura Whistleblowing si applica a tutti coloro che hanno la facoltà di effettuare una segnalazione ai sensi del Decreto e, in generale, ai sensi della presente Procedura Whistleblowing, tra i quali il Personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai), Collaboratori, anche occasionali, Liberi Professionisti, Consulenti, Volontari e Tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, Azionisti, Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, e altri soggetti

terzi che interagiscano con COF (compresi i fornitori, intermediari ecc.), nonché Stagisti o Lavoratori in prova, Candidati a formalizzare un rapporto di lavoro con la Società, ex dipendenti, facilitatori (cioè coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo), Persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante, legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela, Colleghi di lavoro del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone di cui sopra.

## **6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE/DIVULGAZIONE/DENUNCIA**

---

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e art. 3, comma 2, del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione ha ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse o l'integrità morale di COF di cui l'autore della medesima sia venuto a conoscenza nel suo contesto lavorativo e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del relativo Modello Organizzativo adottato dalla Società;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori:
  - o Appalti pubblici;
  - o Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - o Sicurezza e conformità dei prodotti;
  - o Sicurezza dei trasporti;
  - o Tutela dell'ambiente;
  - o Radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - o Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - o Salute pubblica;
  - o Protezione dei consumatori;
  - o Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all'art. 325 TFUE);
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei numeri di cui sopra 3), 4) e 5).

La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad **occultare le violazioni** sopra indicate;
- Le **attività illecite non ancora compiute** ma che il *whistleblower* ritenga **ragionevolmente possano verificarsi in presenza** di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I **fondati sospetti** riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

## **6.1 CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI EX DEL D.LGS. 231 O VIOLAZIONI DEL MOG**

---

Si tratta di tutte quelle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, consistenti nella realizzazione dei reati presupposto previsti dalla normativa nonché le violazioni del modello di organizzazione adottato da *COF LANZO HOSPITAL S.P.A.* (Codice Etico, Parti Speciali, etc.).

A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare, quindi, **comportamenti, atti od omissioni, commesse o tentate:**

- penalmente rilevanti (es.: violazione di leggi, atti di corruzione, frodi);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale (es.: cattivo funzionamento dell'azione amministrativa);
- attuate in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare (es.: Codice Etico);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di COF LANZO HOSPITAL S.P.A.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- che possano arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso COF LANZO HOSPITAL S.P.A.;
- che possano indurre favoritismi.

**Le segnalazioni delle violazioni delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o delle violazioni di modelli di organizzazione e gestione ivi previsti possono essere effettuate solo tramite il canale interno (v. paragrafo 7.1.) o la denuncia all'Autorità.**

## **6.2 COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO, DIVULGATO PUBBLICAMENTE O DENUNCIATO**

---

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 24/2023:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## **6.3 SEGNALAZIONI/DIVULGAZIONI/DENUNCE RICEVIBILI – CONTESTO LAVORATIVO**

---

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o denunciante sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo**. L'art. 3, comma 4, D.Lgs. 24/2023 specifica, infatti, che il segnalante può effettuare la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria e contabile, la divulgazione pubblica di informazioni quando:

- a) il rapporto giuridico è in corso;
- b) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La segnalazione, divulgazione, denuncia all'autorità amministrativa e contabile, deve avere ad oggetto **fatti riscontrati direttamente** dal segnalante o dalla persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, **non basati su voci correnti e non deve riguardare lamentele di carattere personale**. Ciò è specificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 24/2023, che dispone che la normativa non si applica *“alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ...”*.

L'istituto in argomento, quindi, non deve essere utilizzato per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle strutture aziendali preposte.

#### **6.4 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI**

---

È necessario che le informazioni sulla segnalazione siano il più possibile **circostanziate** e, quindi, contengano tutti gli **elementi utili** a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli, a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione. Risulta, pertanto, fondamentale che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. In particolare, è necessario che siano presenti i seguenti elementi:

- **generalità del soggetto che effettua la segnalazione**, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**;
- l'indicazione di **altri soggetti che possono riferire sui fatti** oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di **documenti** che possono **confermare la fondatezza di tali fatti**;
- ogni **altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione, divulgazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile deve comunque essere basata sulla **buona fede** o su una ragionevole convinzione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Anche nel caso in cui vengano segnalate **attività illecite non ancora compiute**, è necessario che il **whistleblower ritenga che ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti**.

#### **6.5 SEGNALAZIONI ANONIME**

---

Le segnalazioni anonime, ossia quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante, sono considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie e devono essere recapitate secondo le modalità previste dal presente documento.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione quando risultino **chiare evidenze della gravità e fondatezza delle circostanze denunciate**. Le segnalazioni anonime saranno, infatti, trattate solo se riferite ad episodi di particolare gravità ed in presenza di **elementi chiari, circostanziati, precisi e concordanti**.

Si sottolinea che, come previsto dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 24/2023, anche il segnalante successivamente identificato che ha subito ritorsioni in ragione della segnalazione beneficia delle misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 e descritte nel dettaglio ai paragrafi 8 e ss.



## 7 I CANALI DI SEGNALAZIONE

---

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale interno;
- Canale esterno (gestito da A.N.A.C.);
- Divulgazioni pubbliche;
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si sottolinea fin da subito che **la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del whistleblower**: in via prioritaria, infatti, **è sempre favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di precise condizioni stabilite dalla normativa (che saranno oggetto di ulteriore approfondimento), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Di seguito vengono descritti nel dettaglio i singoli canali di segnalazione.

### 7.1 IL CANALE INTERNO

---

La segnalazione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- In **forma scritta**
- In **forma orale**.

Le modalità vengono dettagliate nei paragrafi che seguono. In ogni caso, i canali istituiti da COF LANZO HOSPITAL S.P.A. garantiscono la riservatezza:

- dell'identità del segnalante;
- dell'identità della persona coinvolta;
- dell'identità della persona comunque menzionata;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si ricorda che **le segnalazioni delle violazioni delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o delle violazioni di modelli di organizzazione** e gestione ivi previsti possono essere effettuate **solo tramite il canale interno** o la denuncia all'Autorità.

Il canale di segnalazione interno al COF è stato progettato e realizzato in modo da assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante e/o dei terzi citati nella segnalazione, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa.

#### 7.1.1 IL CANALE INTERNO – FORMA SCRITTA

---

COF LANZO HOSPITAL S.P.A. mette a disposizione una piattaforma on-line a libero accesso da parte dei soggetti segnalanti, appositamente dedicata alle segnalazioni in oggetto (Portale Whistleblowing), raggiungibile tramite link sul sito web aziendale (<https://serviziwb.cof.it> oppure <https://cof.it>).

Il Portale Whistleblowing è un luogo sicuro dove chi desidera può segnalare qualsiasi comportamento sospetto o irregolarità che abbia ad oggetto violazioni, compresi i fondati sospetti, di illeciti di diversa natura (civile penale amministrativa), commesse nell'ambito dell'organizzazione aziendale e che ledono l'integrità di COF.

Chi sceglie volontariamente di fare uso del Portale Whistleblowing per presentare una segnalazione può essere certo che il processo è sicuro e assolutamente confidenziale.

Qualora il segnalante opti di indicare nella segnalazione la propria identità, queste informazioni resteranno esclusivamente nella disponibilità del Responsabile designato alla gestione della segnalazione, il quale ha il dovere di garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati. L'identità del segnalante sarà protetta e non sarà possibile per altri individuare chi ha inoltrato la segnalazione, o risalire alla persona senza un suo esplicito consenso.

I dati trasmessi attraverso la piattaforma sono "criptati". Ciò significa che i dati inseriti nella piattaforma verranno trasformati in un codice segreto che solo il Responsabile della segnalazione potrà leggere, sia quando queste informazioni verranno inviate, sia quando verranno salvate nello storage.

Nell'utilizzo della piattaforma non verranno usati cookie di nessun tipo, neanche quelli tecnici. Ciò significa che la piattaforma non traccia le attività effettuate sulla piattaforma.

Infine, quando si chiude il browser utilizzato per collegarsi alla Piattaforma, la sessione ed eventuali dati di servizio verranno automaticamente cancellati, così come le tracce, i dati e i contenuti della Segnalazione. Più in dettaglio, niente di ciò che è stato fatto o visto rimarrà salvato sul computer; questo per garantire la massima segretezza e riservatezza in merito alla segnalazione inviata.

Per ciascuna segnalazione inserita, il Portale Whistleblowing assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificare, in modo del tutto riservato, lo stato di avanzamento della segnalazione. Parimenti, nel caso in cui una segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni, avvalendosi del Portale Whistleblowing, avrà facoltà di richiedere al segnalante, sempre e solo mediante tale codice ed all'interno della piattaforma, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.

#### **7.1.2 IL CANALE INTERNO – FORMA ORALE**

---

La segnalazione interna può essere effettuata in forma orale attraverso la seguente modalità:

- Nel portale Whistleblowing, raggiungibile tramite link sul sito web aziendale (<https://serviziwb.cof.it> oppure <https://cof.it>), il segnalante potrà richiedere un appuntamento di persona selezionando il pulsante **Richiedi Appuntamento** e indicando un recapito telefonico sul quale essere contattato dal Responsabile della Gestione delle Segnalazioni.

Per le modalità di conservazione delle segnalazioni orali si rimanda al paragrafo 7.4.

#### **7.1.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

---

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Gestore delle Segnalazioni, ovvero ad un soggetto individuato ed incaricato dall'Organizzazione ed in possesso dei requisiti di professionalità e competenza idonei a garantire l'indipendenza e l'imparzialità, la riservatezza, la protezione e la segretezza dei dati.

La segnalazione deve **essere indirizzata**:

- Al **Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS)**

La **segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso** deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al **soggetto competente (RGS)** dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, D.Lgs. 24/2023). La segnalazione deve essere trasmessa all'RGS in originale con gli eventuali allegati.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di **massima riservatezza** e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

#### **7.1.4 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE A CURA DELL'RGS**

---

Il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni riceve e prende in carico le segnalazioni e successivamente:

- entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione**;

- mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**. Svolge, quindi, un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- dà **diligente seguito alle segnalazioni ricevute** e, pertanto, valuta la **sussistenza dei fatti segnalati**;
- **fornisce riscontro alla segnalazione** entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- qualora nella fase istruttoria l'RSG dovesse condurre ulteriori approfondimenti per i quali fossero necessari tempi superiori ai tre mesi, lo stesso potrà fornire un riscontro interlocutorio al segnalante.

Pertanto, un corretto seguito alla segnalazione implica, nel rispetto delle tempistiche e della riservatezza dei dati, una valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per valutarne l'ammissibilità. Per la **valutazione dei requisiti**, il RGS tiene conto dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti non corredata da documentazione appropriata.

Quando l'oggetto della segnalazione non è adeguatamente circostanziato, l'RGS, quindi, può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'RGS comunica la necessità di avviare l'**istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate **per valutarne la sussistenza**. All'esito dell'istruttoria fornisce riscontro alla segnalazione, dando conto delle seguenti misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione:

- archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi;
- avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;
- provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, a seguito di condivisione con il CdA di tale necessità, qualora tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

La segnalazione viene, infine, inoltrata al Direttore Generale della struttura in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione ovvero agli organi preposti affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azione disciplinare.

Il RGS periodicamente riferisce al Vertice aziendale sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute.

### **7.1.5 ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI**

---

L'Organizzazione mette a disposizione di tutte le persone che lavorano a qualsiasi titolo:

- la presente **procedura operativa**;
- il **modulo** per la segnalazione delle violazioni (così come presente sulla pagina web dedicata e descritta al capitolo 7.1.1. della presente procedura);
- **l'informativa per la privacy**.

Procedura, modulo e informativa sono resi disponibili e aggiornati.

Come previsto, infatti, dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24/2023, COF LANZO HOSPITAL S.P.A. mette a disposizione, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni sono esposte e rese **facilmente visibili nei luoghi di lavoro**, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione aziendale. Tali informazioni sono, inoltre, pubblicate. Nella sezione

dedicata del sito internet aziendale.

## **7.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA - ANAC**

---

Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di svolgere **segnalazioni esterne**. La gestione di tali segnalazioni è affidata all'ANAC. Le segnalazioni esterne hanno ad **oggetto** le violazioni indicate al paragrafo 6 della presente procedura, numeri 3), 4), 5) e 6).

Il D.Lgs. 24/2023 prevede precise **condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna**.

Più nello specifico, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 24/2023 stabilisce che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, **al momento della sua presentazione**, ricorre **una delle seguenti condizioni**:

- **non è prevista**, nell'ambito del suo contesto lavorativo, **l'attivazione obbligatoria** del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, **non è attivo** o, anche se attivato, **non è conforme** a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante **ha già effettuato** una segnalazione interna e la stessa **non ha avuto seguito**;
- la persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione **possa determinare il rischio di ritorsione**;
- la persona segnalante **ha fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire **un pericolo imminente o palese** per il pubblico interesse.

### **7.2.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ESTERNA**

---

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato il **canale di segnalazione** esterna con le istruzioni d'uso per poter svolgere la segnalazione. Il link per effettuare la segnalazione sul portale ANAC è il seguente:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un **canale di segnalazione** esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza**:

- dell'identità della persona segnalante,
- dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione,
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- **in forma scritta tramite la piattaforma informatica**;
- **in forma orale** attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### **7.2.2 ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ANAC**

---

Come previsto dall'art. 8, D.Lgs. 24/2023, l'ANAC designa **personale specificamente formato** per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- fornire a qualsiasi persona interessata **informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna**, nonché sulle misure di protezione;
- dare **avviso** alla persona segnalante **del ricevimento della segnalazione esterna** entro sette (7) giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le **interlocuzioni con la persona segnalante** e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
- dare **diligente seguito** alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'**istruttoria necessaria** a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare **riscontro alla persona segnalante** entro tre (3) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi (6) dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette (7) giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'**esito finale**, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC **dispone**, inoltre, l'**invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria**, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente **garantisce**, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- il numero di segnalazioni esterne ricevute;
- il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
- se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC **può trattare in via prioritaria** le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle **violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico** ovvero **la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea**.

**L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.**

### **7.2.3. INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ANAC E LINEE GUIDA**

L'art. 9, D.Lgs. 24/2023 **rimanda al sito istituzionale dell'ANAC** per reperire le seguenti informazioni:

- l'illustrazione delle misure di protezione del segnalante;
- i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D.Lgs. 24/2023, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;

- le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC, nonché i loro contatti.

Si rinvia, inoltre, alle **Linee Guida emanate dall'ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne**.

### **7.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

---

L'art. 15, D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di svolgere anche divulgazioni pubbliche in presenza di determinate condizioni espressamente previste. La divulgazione pubblica ha ad **oggetto** le violazioni indicate al paragrafo 6 della presente procedura, numeri 3), 4), 5) e 6).

Divulgare pubblicamente significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle **violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone**.

#### **7.3.1 CONDIZIONI PER LA DIVULGAZIONE PUBBLICA**

---

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- La persona segnalante **ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna**, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto e **non è stato dato riscontro nei termini previsti** in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- La persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire **un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- La persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare **il rischio di ritorsioni o possa non aver efficace seguito** in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **7.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE**

---

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

### **7.5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA – ART. 12 , D.LGS. 24/2023**

---

COF garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni**, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il **divieto di rilevare l'identità del whistleblower** deve riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma **anche a tutti gli elementi della segnalazione**, dai quali si può ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Le segnalazioni, inoltre, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

La **tutela della riservatezza** deve essere assicurata in **ambito giurisdizionale e disciplinare**. Più nello specifico nell'ambito:

- del **procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*;
- del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti diversi rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la **contestazione sia fondata**, in tutto o in parte, **sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità** della persona segnalante **sia indispensabile** per la difesa dell'incolpato, **la segnalazione sarà utilizzabile** ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso espresso** della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In quest'ultimo caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

È tutelata anche l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate** nella segnalazione e, infatti, *"I soggetti del settore pubblico e del settore privato ... tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante"*.

A tutela del segnalante, infine, la segnalazione e la documentazione è **sottratta**:

- al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e ss, L. 241/1990
- all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss del D.Lgs. n. 33/2013.

La divulgazione dell'identità è ammessa solo qualora la deroga rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nell'ambito di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta. In questo caso, la persona segnalante deve essere informata prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari.

## 8 TUTELE

---

Il Capo III del D.Lgs. 24/2023 prevede le misure di protezione del segnalante che vengono descritte nei paragrafi che seguono.

La tutela del segnalante si applica anche nei casi in cui la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si specifica che l'art. 3, comma 5, D.Lgs. 24/2023 estende la tutela (come definita nel dettaglio nei paragrafi che seguono) anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di **ritorsioni**, intraprese anche indirettamente, **in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione**.

Nello specifico **la tutela è estesa** alle seguenti figure:

- **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persone del medesimo contesto lavorativo** della persona oggetto in via diretta di tutela che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **Colleghi di lavoro** della persona oggetto in via diretta di tutela che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **Enti di proprietà** della persona oggetto in via diretta di tutela o per i quali la stessa persona lavora;
- **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo** della persona oggetto in via diretta di tutela.

### 8.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE

---

Le misure di protezione previste nei paragrafi che seguono si applicano quando ricorrono le seguenti **condizioni**:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero **vere e** rientrassero **nell'ambito oggettivo di applicazione** del D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata **secondo le modalità previste** dal D.Lgs. n. 24/2023.

A fronte della rilevanza della buona fede del segnalante, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

### 8.2 PERDITA DELLE TUTELE

---

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale della persona segnalante o denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele descritte ai paragrafi che seguono **non sono garantite** e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

### 8.3 DIVIETO DI RITORSIONE

---



**È vietata ogni forma di ritorsione**, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante.

Il legislatore ha accolto, infatti, una nozione ampia di ritorsione e per essa si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Per la configurazione di una ritorsione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dalla persona segnalante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni ai sensi dell’art. 17, comma 4, D.Lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### **8.3.1 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI**

---

**La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all’ANAC.** L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, **l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro**, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l’ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15, L. n. 241/1990, con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli.

Le **persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro**, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad **assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata**, ivi compresi il **risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della**

**condotta** posta in essere in violazione dell'articolo 17 (divieto di ritorsione) e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

### **8.3.2 INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO**

---

Nell'ambito di procedimenti **giudiziari o amministrativi** o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di cui al paragrafo 8.3, **si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile**. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a **carico di colui che li ha attuati**.

### **8.4 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

---

L'art. 20, D.Lgs. 24/2023 prevede che **non è punibile** chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- Coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

**La scriminante** opera esclusivamente quando *“al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ...”* e la segnalazione è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

Quando ricorrono le ipotesi sopra menzionate, è **esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa**.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### **8.5 MISURE DI SOSTEGNO**

---

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 24/2023, è prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con Enti del Terzo settore affinché forniscano misure di sostegno al segnalante. Tali enti sono inseriti in un elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito e le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito:

- Sulle modalità di segnalazione;
- Sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea;
- Sui diritti della persona coinvolta;
- Sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Attraverso tale forma di tutela si tende a garantire il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione (anche per proteggere la sua identità) sia il diritto di difesa della persona segnalata.

## **8.6 RINUNCE E TRANSIZIONI**

---

Come previsto dall'art 22, D.Lgs. 24/2023, **le rinunce e le transazioni**, integrali o parziali, che hanno per **oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide**, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, Codice civile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010), innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-*ter* c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-*quater* c.p.c.).